



Corte dei Conti
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA TOSCANA

composta dai magistrati:

Cristina ZUCCHERETTI	presidente
Nicola BONTEMPO	consigliere
Francesco BELSANTI	consigliere
Vincenzo DEL REGNO	consigliere
Paolo BERTOZZI	consigliere
Fabio ALPINI	referendario, relatore
Rosaria DI BLASI	referendario
Anna PETA	referendario

nell'adunanza da remoto del 2 luglio 2020;

VISTO l'art. 100, comma 2, della Costituzione;

VISTO il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con r.d. 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

VISTO il regolamento (14/2000) per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, deliberato dalle Sezioni riunite della Corte dei conti in data 16 giugno 2000, e le successive modifiche e integrazioni;

VISTA la legge 5 giugno 2003, n. 131, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

VISTO l'art. 1, commi 166 e 167, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006), che fa obbligo agli organi di revisione degli enti locali di inviare alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti apposite relazioni in ordine ai bilanci preventivi e ai rendiconti degli enti;

VISTO il decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213 e in particolare le modifiche introdotte nel d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL);

VISTO l'art. 148-bis, comma 3, del TUEL, il quale stabilisce che, entro sessanta giorni dalla comunicazione del deposito della pronuncia di accertamento, l'ente locale adotti i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio, e che tali provvedimenti correttivi siano trasmessi alla Sezione regionale di controllo che li verifica entro trenta giorni dal ricevimento, prevedendo inoltre che “qualora l'Ente non provveda alla trasmissione dei suddetti provvedimenti o la verifica delle Sezioni regionali di controllo dia esito negativo, è preclusa l'attuazione dei programmi di spesa per i quali è stata accertata la mancata copertura o l'insussistenza della relativa sostenibilità finanziaria”;

VISTO l'art. 6, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149;

VISTE le proprie deliberazioni n. 1 del 12 gennaio 2016, n. 1 del 12 gennaio 2017 e n. 1 del 25 gennaio 2018, con le quali sono stati approvati i programmi di attività della Sezione regionale di controllo per il 2016, 2017 e 2018;

VISTE le “linee-guida” per la redazione delle relazioni inerenti ai rendiconti 2015 e 2016, approvate dalla Sezione delle autonomie con deliberazione 30 maggio 2016 n. 22 e 5 aprile 2017 n. 6;

VISTA la deliberazione della Sezione regionale di controllo per la Toscana 25 settembre 2014, n. 171, con la quale sono stati approvati i “criteri per l'esame dei rendiconti degli enti locali relativi all'esercizio finanziario 2013”, i cui principi vengono confermati con i relativi adattamenti anche per l'analisi dell'esercizio 2015 e 2016;

VISTE le disposizioni procedurali relative al riaccertamento straordinario dei residui conseguenti all'avvio del processo di armonizzazione dei sistemi contabili di cui al D.Lgs. 118/2011 come modificato e integrato dal D.L.gs. 126/2014;

VISTO l'art. 83, comma 2 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito in legge 24 aprile 2020, n. 27 – relativo alla giustizia civile, penale, tributaria e militare ma applicabile a tutte le funzioni della Corte dei conti in virtù del rinvio effettuato dall'art. 85 del medesimo decreto legge – il quale dispone la sospensione del decorso dei termini per il compimento di qualsiasi atto del procedimento, e quindi anche di quelli previsti dall'art. 148-bis del TUEL, dal 9 marzo 2020 fino al 15 aprile 2020, termine poi prorogato all'11 maggio 2020 dall'art. 36, comma 1 del decreto legge 8 aprile 2020, n. 23, e dichiarato applicabile a tutte le funzioni e attività della Corte dei conti dal comma 4 del medesimo articolo;

VISTO l'art. 85, comma 3, lett. e) del medesimo d.l. 18/2020, che prevede la possibilità di svolgimento delle adunanze che non richiedono la presenza di soggetti

diversi dai rappresentanti delle amministrazioni mediante collegamenti da remoto, nonché l'art. 84, comma 6 del d.l. n. 18/2020 - relativo alla giustizia amministrativa ma anch'esso applicabile a tutte le funzioni della Corte dei conti - il quale dispone che il giudice delibera in camera di consiglio, se necessario avvalendosi di collegamenti da remoto, e che il luogo da cui si collegano i magistrati e il personale addetto è considerato camera di consiglio a tutti gli effetti di legge;

VISTO il d.l. 18/2020, il quale all'art. 85, comma 2 prevede che i vertici istituzionali degli uffici territoriali e centrali della Corte dei conti adottino misure organizzative al fine di evitare assembramenti all'interno degli uffici e contatti ravvicinati tra le persone, e le conseguenti misure adottate dal Presidente della Sezione regionale di controllo per la Toscana in data 28 marzo 2020, di cui al protocollo interno n. 31 in pari data;

VISTO il comma 8-bis dell'art. 85 del d.l. 18/2020 - aggiunto dalla legge di conversione e successivamente modificato dal d.l. 28/2020 - il cui ultimo periodo prevede che *“Le udienze, le adunanze e le camere di consiglio possono essere svolte mediante collegamento da remoto, anche in deroga alle vigenti disposizioni di legge, secondo le modalità tecniche definite ai sensi dell'articolo 6 del codice di cui al decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174”*;

VISTE, altresì, le *“Regole tecniche ed operative in materia di coordinamento delle Sezioni regionali di controllo in attuazione del decreto legge n. 18/2020”*, emanate dal Presidente della Corte dei conti in data 3 aprile 2020, con decreto n. 139;

VISTE le *“Regole tecniche e operative in materia di svolgimento delle camere di consiglio e delle adunanze in videoconferenze e firma digitale dei provvedimenti dei magistrati nelle funzioni di controllo della Corte dei conti”*, emanate dal Presidente della Corte dei conti con decreto del 18 maggio 2020;

VISTA la pronuncia specifica di accertamento adottata a seguito dell'istruttoria svolta sul rendiconto degli esercizi 2015 e 2016 del **Comune di STAZZEMA (LU)**, con deliberazione del 6 febbraio 2020 n. 15 (depositata in pari data);

VISTA la comunicazione di avvenuto deposito della pronuncia specifica di accertamento inviata all'ente in data 6 febbraio 2020;

VISTA la deliberazione del Consiglio comunale adottata dall'ente, secondo quanto disposto dall'art. 3, comma 16, del d.lgs. 118/2011 e dal d.m. 2 aprile 2015, per la definizione dei criteri e le modalità di ripiano dell'eventuale maggiore disavanzo di amministrazione derivante dal riaccertamento straordinario dei residui e dal primo accantonamento a fondo crediti di dubbia esigibilità, effettuati ai sensi dell'art. 3, comma 7, del d.lgs. 118/2011;

VISTA la delibera del Consiglio comunale n. 22 del 30 aprile 2020 (inoltrata alla Sezione con nota del 18 giugno 2020 – Prot. Sez. 5035) in ordine ai provvedimenti adottati per rimuovere le irregolarità riscontrate sul rendiconto 2015 e 2016 come rappresentato nella relazione dell'organo di revisione, nei prospetti ad essa allegati e negli atti acquisiti in sede istruttoria;

ESAMINATI la documentazione pervenuta, le osservazioni formulate e gli elementi emersi nell'istruttoria condotta con il supporto del competente settore della Sezione di controllo;

CONSIDERATO che l'ente non ha chiesto di partecipare all'adunanza del 2 luglio 2020;

UDITO il relatore, ref. Fabio Alpini;

CONSIDERATO

- che dalla “specifica pronuncia di accertamento” di cui alla deliberazione citata nelle premesse, che deve considerarsi integralmente richiamata, sono emerse le seguenti criticità di bilancio sintetizzate nella parte conclusiva di seguito riportata:

“L'esame dei rendiconti degli esercizi 2015 e 2016 si è concluso con la segnalazione di irregolarità attinenti le annualità esaminate e i profili sopra rappresentati.

In particolare:

1. sull'esercizio 2015, oltre alla presenza di un disavanzo di amministrazione al termine dell'esercizio, in parte di natura gestionale e in parte riconducibile alle operazioni di riaccertamento straordinario, si è rilevata la non corretta determinazione delle componenti accantonate e destinate a investimenti del risultato di amministrazione. L'istruttoria e gli elementi complessivamente forniti hanno condotto alla ridefinizione della quota accantonata per il rimborso dell'anticipazione di liquidità (per ulteriori 43.630,49 euro), della quota accantonata per le perdite delle società partecipate (per 2.803,97 euro), del fondo crediti di dubbia esigibilità (per ulteriori 216.074,54 euro) e della quota destinata ad investimenti (per ulteriori 1.785,47 euro), evidenziando un differenziale complessivo di 264.294,47 euro. Il disavanzo complessivo al termine dell'esercizio è stato quantificato in 1.930.103,70 euro (di cui 313.170,22 euro di natura gestionale e 1.616.933,48 euro derivante dalle operazioni di riaccertamento straordinario dei residui).

2. sull'esercizio 2016 hanno trovato conferma le irregolarità relative alla non corretta determinazione della quota accantonata e destinata a investimenti, con il conseguente accertamento di un disavanzo di amministrazione effettivo superiore a quello accertato dall'ente. L'istruttoria e gli elementi complessivamente forniti hanno condotto alla ridefinizione della quota accantonata per il rimborso dell'anticipazione di liquidità (per ulteriori 38.697,59 euro), della quota

accantonata per le perdite delle società partecipate (per 10.833,76 euro), del fondo crediti di dubbia esigibilità (per ulteriori 208.075,76 euro) e della quota destinata ad investimenti (per 1.785,47 euro), evidenziando un differenziale complessivo di 259.392,58 euro. Il disavanzo complessivo al termine dell'esercizio è stato quantificato in 1.816.074,10 euro (di cui 256.888,25 euro di natura gestionale e 1.559.185,85 euro derivante dalle operazioni di riaccertamento straordinario dei residui).

Il controllo della Sezione, a norma dell'art. 148-bis del TUEL, in presenza di gravi irregolarità contabili legate al mancato rispetto della normativa, dei criteri e delle regole contabili, si conclude con l'adozione di "specifiche pronunce di accertamento", indirizzate all'organo elettivo e all'organo di vertice dell'ente, che sono chiamati ad adottare le misure consequenziali per il ripristino degli equilibri di bilancio e della regolarità amministrativo-contabile.

Come chiarito in premessa, la Sezione ha analizzato distintamente i risultati dei rendiconti degli esercizi 2015 e 2016, rilevando per ciascuno di essi, ove presenti, irregolarità connesse ai profili esaminati.

L'esame congiunto di due annualità di bilancio richiede tuttavia la necessità di valutare, per le azioni correttive attinenti le segnalazioni sull'esercizio 2015, se queste abbiano trovato comunque soluzione nel corso della gestione 2016 o se, viceversa, permangano o si riflettano sul risultato accertato al termine dello stesso.

La Sezione ha pertanto considerato congruente con il modello di controllo adottato e con il quadro normativo complessivo la richiesta di interventi correttivi solo nei casi in cui questi possano essere utilmente condotti al termine dell'esercizio 2016.

Per quanto esposto la Sezione ritiene necessaria l'adozione di interventi correttivi nei termini di seguito sintetizzati.

Risultato di amministrazione:

In relazione alla presenza di un saldo negativo della parte disponibile al termine dell'esercizio 2015 e 2016 pari rispettivamente a 1.930.103,70 euro e a 1.816.074,10 euro, l'ente dovrà provvedere al finanziamento del disavanzo di amministrazione come determinato al termine dell'esercizio 2016. Nello specifico l'ente dovrà operare con gli ordinari strumenti previsti dall'art. 188 del TUEL ovvero, in riferimento all'extradeficit, provvedere alla relativa copertura nei termini definiti nella delibera consiliare approvata ai sensi del d.m. 2 aprile 2015.

In relazione ai rilievi formulati sulla determinazione del risultato di amministrazione dell'esercizio 2015 e 2016, l'ente dovrà provvedere alla corretta rappresentazione dei dati di rendiconto dei due esercizi attraverso l'adozione di apposita delibera consiliare.

Tale atto dovrà aver riguardo non solo alla corretta determinazione risultato, ma anche ai necessari aggiustamenti dei bilanci degli esercizi successivi, per gli effetti che su questi si dovranno produrre in conseguenza degli obblighi di finanziamento del disavanzo ordinario e di quello derivante dal riaccertamento.

Ai sensi dell'art. 148-bis TUEL, e ai fini del successivo esercizio dell'attività di controllo spettante a questa Sezione, l'ente dovrà adottare le menzionate misure

correttive, entro sessanta giorni dalla comunicazione di avvenuto deposito della pronuncia di accertamento.”

- che la pronuncia specifica di accertamento ha riguardato la corretta definizione del risultato di amministrazione dell'esercizio 2015 e 2016, con il conseguente accertamento di un disavanzo di amministrazione al termine dei due esercizi superiore a quello approvato dall'ente;

- che, nello specifico, la pronuncia di accertamento ha condotto ad una quantificazione della quota accantonata nel fondo crediti di dubbia esigibilità pari a 2.194.346,54 euro, della quota accantonata in relazione all'anticipazione di liquidità pari a 1.144.595,21 euro, di quella relativa alle perdite delle società partecipate per 2.803,97 euro e della quota destinata ad investimenti per 1.785,47 euro, con la conseguente ridefinizione del disavanzo di amministrazione (quota disponibile negativa) pari a 1.930.103,70 euro al termine dell'esercizio 2015 mentre, sull'esercizio 2016, ha comportato la ridefinizione del fondo crediti di dubbia esigibilità in 2.388.813,46 euro, della quota accantonata per l'anticipazione di liquidità pari a 1.110.400,58 euro, di quella relativa alle perdite delle società partecipate per 10.833,76 euro e della quota destinata ad investimenti per 1.785,47 euro e alla conseguente rideterminazione del risultato di amministrazione con un disavanzo effettivo pari a 1.816.074,10 euro;

- che l'ente, ai sensi dell'art. 148-bis del TUEL, introdotto dall'art. 3, comma 1, lett. e), del d.l. 10 ottobre 2012 n. 174, convertito dalla l. 7 dicembre 2012 n. 213, è tenuto ad adottare entro sessanta giorni i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio;

- che l'ente, per quanto emerso a seguito delle operazioni di riaccertamento straordinario dei residui, era tenuto ad individuare, entro un termine non superiore ai 45 giorni dalla data del riaccertamento straordinario, i criteri, la tempistica e le modalità di ripiano del maggiore disavanzo derivante dalla ridefinizione del risultato di amministrazione secondo le indicazioni puntualmente fornite all'art. 2 del d.m. 2 aprile 2015;

- che, per quanto attiene, in particolare, alla tempistica del ripiano, il d.lgs. 118/2011 e il successivo decreto ministeriale hanno consentito un arco temporale massimo di 30 anni e la ripartizione del disavanzo in rate annuali costanti nel periodo individuato;

- che, per quanto attiene, invece, alle modalità di ripiano, il decreto ministeriale ha richiesto l'individuazione degli strumenti necessari per la copertura del maggiore disavanzo derivante dal riaccertamento straordinario facendo rinvio agli strumenti ordinariamente previsti dall'art. 188 del Tuel e alle ulteriori fonti di finanziamento espressamente indicate ai commi da 4 a 8 dell'articolo 2;

- che, sempre in relazione alle modalità e alla tempistica del ripiano, qualora dal riaccertamento sia emerso un disavanzo derivante dalla cancellazione di residui da reimputare agli esercizi successivi (cosiddetto disavanzo tecnico), l'ente dovrà procedere secondo quanto indicato nel principio contabile destinando il surplus che deriva dalla reimputazione di residui attivi in misura superiore ai residui passivi alla copertura del disavanzo accertato al momento della loro cancellazione;

- che quanto disposto a seguito del riaccertamento straordinario dei residui vincola l'ente al rispetto delle determinazioni assunte in ordine al finanziamento del disavanzo accertato, salvo le rimodulazioni che si dovessero rendere necessarie in conseguenza delle risultanze effettive della gestione e dell'evoluzione del quadro normativo di riferimento;

- che, in riferimento al disavanzo di amministrazione e al maggiore disavanzo definito a seguito del riaccertamento straordinario dei residui, l'ente ha approvato l'atto consiliare per il ripiano di detto disavanzo, che la Sezione ha esaminato in sede di valutazione delle misure correttive di cui alla deliberazione n. 140 del 6 giugno 2017;

- che, in riferimento alla composizione del risultato di amministrazione 2015 e 2016, alle operazioni di riaccertamento straordinario dei residui e al conseguente accertamento del maggiore disavanzo, l'ente ha provveduto come segue:

1. con la delibera del Consiglio comunale n. 22 del 30 aprile 2020, nel prendere atto dei rilievi formulati sulla determinazione del risultato di amministrazione dell'esercizio 2015, ha provveduto alla sua rideterminazione quantificando la componente accantonata per il fondo crediti di dubbia esigibilità in 2.194.346,54 euro, il fondo per la restituzione dell'anticipazione di liquidità in 1.144.595,21 euro, l'accantonamento per le perdite delle società partecipate in 2.803,97 euro e la quota destinata ad investimenti in misura pari a 1.785,47 euro. In conseguenza delle rettifiche apportate alla componente accantonata e destinata, la quota disponibile viene ridefinita in 1.930.103,70 euro al termine dell'esercizio 2015. Alla delibera non è stato allegato il nuovo prospetto dimostrativo delle componenti del risultato di amministrazione 2015;

2. con la stessa delibera del Consiglio comunale n. 22 del 30 aprile 2020, nel prendere atto dei rilievi formulati dalla Sezione e nel dichiarare l'intento di procedere ad un adeguamento rispetto a questi, è stata approvata una nuova rappresentazione del risultato di amministrazione dell'esercizio 2016 che, con riferimento alle componenti accantonate, riporta le stesse quote definite nella pronuncia di accertamento (2.388.813,46 euro per il fondo crediti di dubbia esigibilità, 1.110.400,58 euro per il fondo relativo alla restituzione dell'anticipazione di liquidità e 10.833,76 euro per il fondo perdite delle società partecipate) mentre, con riferimento alla quota destinata ad investimenti, definisce un importo, pari a 1.718,47 euro, di poco inferiore rispetto a quello indicato nella pronuncia di accertamento, pari a 1.785,47 euro. In conseguenza delle rettifiche apportate alla componente accantonata e destinata, la quota disponibile viene ridefinita in 1.816.007,10 euro al termine dell'esercizio 2016, con una lieve differenza rispetto al

dato della pronuncia che era pari a 1.816.074,10 euro. Alla delibera non è stato allegato il nuovo prospetto dimostrativo delle componenti del risultato di amministrazione 2016, la cui approvazione, in difformità rispetto alla determinazione operata in sede istruttoria, sembra da riferire non ad uno specifico ricalcolo della quota destinata ad investimenti ma bensì ad un errore di riporto del dato nel risultato di amministrazione riapprovato;

3. con la medesima delibera del Consiglio comunale, al fine di considerare gli effetti prodotti dalla rettifica del risultato di amministrazione dell'esercizio 2015 e 2016, l'ente sembra procedere anche alla rideterminazione dei risultati degli esercizi 2017 e 2018. In un apposito prospetto, infatti, ove vengono segnalate le correzioni apportate a seguito della pronuncia 15/2020 sui risultati di amministrazione 2015 e 2016, vengono indicati anche i dati relativi alle componenti del risultato 2017 e 2018 che, tuttavia, vengono inseriti con le stesse quantificazioni indicate nel prospetto descrittivo della situazione ante rettifiche ai sensi della pronuncia di accertamento.

Nello specifico, nei due prospetti, il risultato dell'esercizio 2017 viene indicato con una quantificazione della quota disponibile negativa pari a 1.467.928,67 euro mentre, per l'esercizio 2018, viene indicato un saldo negativo della parte disponibile pari a 1.398.243,82 euro. È stato dunque riapprovato lo stesso risultato al termine dell'esercizio 2017 per il quale vengono indicate quote accantonate per 3.091.531,97 euro (di cui 2.023.437,15 euro per fondo crediti di dubbia e difficile esazione, 1.068.094,82 euro per il fondo restituzione dell'anticipazione di liquidità e nessun ulteriore accantonamento per le perdite delle società partecipate). Le quote vincolate e destinate ad investimenti risultano pari a zero. A fronte di un saldo formale positivo pari a 1.623.603,30 euro, la quota disponibile è stata confermata con un saldo negativo pari a 1.467.928,67 euro al termine dell'esercizio 2017. È stato inoltre riapprovato lo stesso risultato al termine dell'esercizio 2018 per il quale vengono indicate quote accantonate per 2.186.240,72 euro (di cui 1.139.892,28 euro per fondo crediti di dubbia e difficile esazione, 1.046.348,44 euro per il fondo restituzione dell'anticipazione di liquidità e nessun ulteriore accantonamento per le perdite delle società partecipate). Le quote vincolate e destinate ad investimenti risultano pari a zero. A fronte di un saldo formale positivo pari a 787.996,90 euro, la quota disponibile è stata confermata con un saldo negativo pari a 1.398.243,82 euro al termine dell'esercizio 2018;

4. in relazione al disavanzo complessivamente accertato al termine dell'esercizio 2015 e 2016, per come riapprovato con la delibera in esame, viene indicata una scomposizione tra le quote derivanti dal riaccertamento straordinario dei residui e quelle di natura gestionale, anche in questo caso non in linea con quanto definito nella pronuncia di accertamento. Mentre, infatti, per l'esercizio 2015 i dati confermano la ricostruzione di cui alla deliberazione 15/2020 (313.170,22 euro il disavanzo di natura gestionale), per il 2016 viene indicata una quota di disavanzo ordinario pari a 256.548,24 euro, differente rispetto all'importo accertato a seguito del controllo (256.888,25 euro) e comunque non coerente con il nuovo risultato 2016, approvato con una differenza di soli 67 euro rispetto al dato della pronuncia di accertamento. Nella citata delibera l'ente provvede inoltre alla suddivisione del disavanzo complessivo nelle due componenti (ordinaria e da extradeficit) anche con riferimento all'esercizio 2017 e 2018, indicando che, per tali annualità, l'intero

disavanzo risultate al termine dell'esercizio è da ricondurre alle operazioni di riaccertamento straordinario dei residui. Secondo tale ricostruzione, dunque, il disavanzo ordinario presente al termine dell'esercizio 2016 risulterebbe interamente finanziato già al termine dell'esercizio 2017. Con riferimento poi al risultato di amministrazione dell'esercizio 2018, viene indicato un importo del disavanzo da riaccertamento ancora da finanziare al 31.12.2018 (pari a 1.455.991,44 euro) che non ha alcuna attinenza con il dato del disavanzo quantificato al termine dello stesso esercizio, che, come detto, è stato confermato in 1.398.243,82 euro.

5. sempre con la delibera del Consiglio comunale n. 22/2020, l'ente ha dichiarato che il disavanzo ancora da ripianare al 31 dicembre 2018 è compatibile con il piano di rientro adottato ai sensi del d.m. 2 aprile 2015;

- che, con riferimento alla determinazione del risultato di amministrazione dell'esercizio 2016, l'ente non ha provveduto alla riapprovazione della componente destinata ad investimenti nei termini esattamente indicati nella pronuncia di accertamento anche se, detta quantificazione, sembra dipendere da un errore materiale nella riproposizione dei dati da riapprovare piuttosto che ad un ricalcolo della stessa, del quale non vi è traccia nelle premesse al provvedimento ove, al contrario, emerge più chiaramente l'intento dell'amministrazione di provvedere ad un adeguamento del risultato dei due esercizi alle prescrizioni contenute nella pronuncia di accertamento;

- che, con riferimento alle indicazioni fornite circa la quantificazione del risultato di amministrazione dell'esercizio 2017 e 2018, il presente controllo non consente una puntuale valutazione della correttezza dell'operato dell'ente sia in relazione ai risultati originariamente approvati dall'ente sia in relazione all'assenza di modifiche conseguenti ai rilievi formulati sulle gestioni 2015 e 2016;

- che, per quanto appena espresso con riferimento al risultato di amministrazione dell'esercizio 2017 e 2018, il presente controllo non consente una specifica analisi sulla corretta quantificazione del disavanzo di amministrazione dell'esercizio 2016 ancora da finanziare al termine dell'esercizio 2018, cui l'ente ha dato copertura nei termini già definiti nel piano di rientro definito ai sensi del d.m. 2 aprile 2015, dichiarando completamente ripianata, al termine dell'esercizio 2017, la quota di disavanzo ordinario emersa al termine dell'esercizio 2016;

RITENUTO

- che i provvedimenti adottati dall'ente, richiamati in premessa e riferiti alla corretta determinazione delle componenti del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2015 e 2016, risultano idonei poiché l'ente ha provveduto, con specifico atto, alla rettifica formale del risultato di amministrazione, nelle sue diverse componenti, e alla conseguente rettifica della quota disponibile negativa al termine dei due esercizi, nei termini indicati nella pronuncia di accertamento della Sezione.

L'errore materiale rilevato nella riapprovazione del risultato 2016 non pregiudica il sostanziale percorso di adeguamento alle prescrizioni richieste a seguito del controllo, cui l'ente ha inteso pervenire con la delibera di consiglio n. 22/2020 in esame;

- che la valutazione appena espressa circa i provvedimenti adottati per rimuovere le irregolarità riscontrate sul risultato di amministrazione 2015 e 2016 attiene all'esercizio oggetto d'esame, e non considera in modo analitico le risultanze del rendiconto 2017 e 2018, che saranno oggetto di successiva valutazione ma che l'ente dovrà comunque prendere in considerazione con gli strumenti normativamente previsti;

- che, in occasione del controllo che verrà svolto sull'esercizio 2017 e 2018, al quale si procederà comunque considerando quale dato di partenza il risultato dell'esercizio 2016 come definito nella pronuncia di accertamento, sarà esaminata anche la corretta determinazione del disavanzo di amministrazione dell'esercizio 2016 che residua al termine dell'esercizio 2018, per il quale vengono confermati, con la delibera qui esaminata, i relativi provvedimenti di finanziamento già assunti ai sensi del d.m. 2 aprile 2015;

- che l'irregolarità segnalata e riferita al disavanzo di amministrazione dell'esercizio 2015 e 2016, non può ritenersi completamente rimossa nonostante l'attività posta in essere dall'ente che, con la delibera di consiglio adottata ai sensi del d.m. 2 aprile 2015, ha individuato l'arco temporale e le modalità per il ripiano del disavanzo da riaccertamento;

- che in ogni caso l'ente dovrà procedere, nel periodo di tempo individuato, all'adeguamento degli atti di programmazione in coerenza con quanto previsto nella citata delibera di ripiano e nei successivi atti integrativi e al reperimento effettivo delle risorse ivi indicate, al fine di consentire il completo riassorbimento del disavanzo accertato;

- che l'ente dovrà inoltre procedere, nel periodo di tempo individuato, all'adeguamento delle modalità di finanziamento del disavanzo in coerenza con le eventuali quote di disavanzo tecnico riassorbite attraverso la reimputazione dei residui negli esercizi in cui sono esigibili;

- che, nel caso di specie, occorre prendere atto dei provvedimenti adottati dall'ente affinché sia ripianato il disavanzo di amministrazione risultante al termine dell'esercizio 2016, come rideterminato al termine dell'esercizio 2018;

DELIBERA

Dalla valutazione dei provvedimenti correttivi che l'ente ha adottato ai sensi dell'art. 148-bis del TUEL, introdotto dall'art. 3, comma 1, lett. e), del d.l. 10 ottobre 2012 n. 174, convertito dalla legge 7 dicembre 2012 n. 213, riferiti alla

corretta determinazione del risultato dell'esercizio 2015 e 2016 la Sezione rileva, allo stato degli atti, *l'idoneità* degli stessi a rimuovere le irregolarità riscontrate e a ripristinare gli equilibri di bilancio.

Per quanto segnalato dall'ente circa i criteri e le modalità di ripiano del disavanzo accertato al 31 dicembre 2016, la Sezione, pur ritenendo non rimossa l'irregolarità riscontrata, *prende atto* dei provvedimenti adottati dall'ente per il completo finanziamento del disavanzo nel tempo, rinviando alle successive attività di controllo la valutazione sull'effettività delle misure correttive assunte.

Gli interventi che l'ente è chiamato a realizzare per far fronte al disavanzo di amministrazione accertato al termine dell'esercizio 2016, dovranno considerare anche le risultanze del rendiconto 2017 e 2018, sebbene queste ultime non siano state oggetto di valutazione con la presente deliberazione.

In considerazione di quanto esposto, la Sezione richiama l'ente a indirizzare il bilancio verso una sempre più corretta e sana gestione finanziaria, la cui valutazione sarà oggetto di specifico esame unitamente all'analisi dei questionari che l'organo di revisione è tenuto a trasmettere in relazione ai successivi atti di bilancio.

DISPONE

che copia della presente deliberazione sia trasmessa al Consiglio comunale, al Sindaco, all'Organo di revisione dell'ente e, per conoscenza, al Consiglio delle autonomie locali.

La presente deliberazione è soggetta a obbligo di pubblicazione da parte del Comune, ai sensi dell'art. 31 d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 (concernente il "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni").

Così deciso in Firenze, nell'adunanza da remoto del 2 luglio 2020.

Il relatore
Fabio Alpini
(firmato digitalmente)

Il presidente
Cristina Zuccheretti
(firmato digitalmente)

Depositata in segreteria il 2 luglio 2020

Il funzionario preposto al servizio di supporto
Claudio Felli
(firmato digitalmente)